

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2403/2014 proposto da:

A.P. (c.f. (OMISSIS)), M.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso l'avvocato DE SIMONE ANTONIO FERDINANDO, rappresentati e difesi dall'avvocato ARCELLA ROBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO G.B. FUTURA SOC. COOP. A R.L., in persona del Curatore Dott. C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso l'avvocato PAPPALRDO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIANESE MICHELE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2478/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata in data 15.6.2013;

- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
- udito, per i ricorrenti, l'Avvocato ARCELLA ROBERTO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- udito, per il controricorrente, l'Avvocato CHIANESE MICHELE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 giugno 2013, la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'impugnazione avverso la decisione del 18 settembre 2008 del Tribunale della stessa città, che ha accolto la domanda revocatoria dell'atto di assegnazione di alloggio a A. P. e M.M., proposta dal

Fallimento della G.B. Futura società cooperativa a r.l., condannando i medesimi a rilasciare al fallimento i due box auto nn. 5 e 7 ed a pagare l'equivalente del valore dell'appartamento, pari alla somma di Euro 47.125,00, con gli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato.

La Corte, per quanto ancora rileva, ha ritenuto infondata l'eccezione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dagli appellanti, per essere stato l'immobile venduto nel corso del giudizio di revocatoria all'esito del procedimento espropriativo promosso da istituto di credito in forza di mutuo fondiario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 41.

Al contrario, anche tenuto conto che soltanto l'appartamento, e non anche i due locali box, risultavano essere stati coattivamente venduti, ha giudicato permanere l'interesse della curatela ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia dell'atto di assegnazione, pronuncia non scindibile in tante dichiarazioni d'inefficacia dell'atto quanti sono i beni assegnati (scindibili essendo solo i suoi effetti restitutori). Il potere del creditore fondiario non esclude, secondo la corte del merito, quello del creditore di agire in revocatoria; mentre la vendita coattiva di una parte dei beni oggetto dell'atto non fa venir meno l'interesse della curatela.

Ha poi ritenuto che gli atti delle società cooperative, anche ove aventi finalità mutualistiche, non si sottraggono alla disciplina dell'art. 67 l.f., mentre non è provata l'inconsapevolezza dello status decoctionis.

Infine, ha osservato che il convenuto in revocatoria è tenuto a pagare il controvalore dei beni, ove non più nel suo patrimonio perchè assoggettato ad espropriazione in virtù di procedura esecutiva individuale promossa da un creditore fondiario del fallito, e ciò pur se il ricavato di questa procedura sia andato in definitiva a vantaggio del fallimento, giacchè lo strumento per evitare che la massa dei creditori del fallito si giovi di una duplice riparazione si trova nel diritto del terzo acquirente di essere ammesso al passivo fallimentare per l'importo pagato al curatore.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli assegnatari, sulla base di quattro motivi. Resiste la curatela con controricorso. Le parti hanno, altresì, depositato le memorie di cui all'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 67 l.f., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41, art. 2808 c.c., nonché la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'art. 100 c.p.c.. Sostengono che, all'esito della procedura espropriativa, l'appartamento era stato trasferito e che era stata disposta ammissione allo stato passivo del creditore ipotecario Fon.spa. s.p.a.: pertanto, la domanda revocatoria relativa all'appartamento era inammissibile per carenza di interesse; inoltre, è ammessa la coesistenza delle due pronunce (inammissibilità della domanda revocatoria per l'appartamento espropriato ed inefficacia della vendita dei box).

Con il secondo motivo, censurano la violazione degli art. 1223, 2037 e 2038 c.c., art. 71, vecchio testo, o art. 70, nuovo testo, L.F., nonché degli art. 115 e 116 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata, in alternativa alla pronuncia di difetto di interesse, respinto la domanda per essersi realizzata (quantomeno con riguardo all'appartamento) una compensazione di lucri cum danno, avendo la curatela visto decrescere la massa passiva per l'importo corrispondente al prezzo dell'aggiudicazione, addirittura superiore all'importo di Euro 47.125,00, dovendosi evitare che il fallimento si giochi due volte del pagamento.

Con il terzo motivo, censurano la violazione dell'art. 2697 c.c., art. 67 L.F. e art. 112 c.p.c., per non avere la corte territoriale ritenuto onere della curatela provare che l'atto, oggetto della domanda revocatoria, rientra nel novero di quelli posti in essere dalla società cooperativa con fine di lucro e non mutualistico, dal momento che, invece, ove fosse quest'ultima la sua qualificazione, si tratterebbe di un atto dovuto sottratto a revoca.

Con il quarto motivo, deducono la violazione dell'art. 116 c.p.c. e artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., con riguardo alla ritenuta conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la cooperativa.

2. - Il primo motivo è fondato, nei limiti di seguito esposti.

Questa Corte ha già esaminato analoga vicenda, relativa al medesimo fallimento (Cass. n. 15606 del 2014; e v. Cass. n. 13996 del 2008), ribadendo che la disciplina speciale del mutuo fondiario ipotecario configura un privilegio di carattere meramente processuale, sicché l'assegnazione al creditore procedente della somma ricavata dalla vendita non deroga al principio di esclusività della verifica concorsuale posto dall'art. 52 l.f., trattandosi di un'assegnazione a carattere provvisorio ed essendo onere dell'istituto, che intenda renderla definitiva, insinuarsi al passivo del fallimento in modo da consentire la graduazione dei crediti.

La sentenza impugnata ha, invece, l'effetto di sottoporre il proprietario ad una doppia esecuzione forzata sullo stesso immobile, dapprima in natura e poi per equivalente, a favore della stessa massa creditoria (atteso che, appunto, il credito fondiario è tenuto a riversare nel fallimento il ricavato, o ad ascriverlo al suo credito ipotecario). Attraverso l'esecuzione individuale del credito fondiario, sottoposta alle leggi della par condicio, il fallimento ha dunque conseguito lo scopo tipico della revocatoria, il quale consiste nell'assoggettare il bene alienato alla soddisfazione delle ragioni concorsuali dei creditori; ulteriori pretese della massa non hanno, in conseguenza, fondamento.

Ne deriva la fondatezza del motivo, limitatamente alla pronuncia di condanna al pagamento dell'equivalente per l'appartamento e relativo lastrico; non viene toccata, invece, la condanna alla restituzione dei due box auto, estranei alla procedura espropriativa.

3. - I restanti motivi restano assorbiti.

4. - In conclusione, il ricorso va accolto con riguardo alla condanna al pagamento dell'equivalente per l'unità abitativa; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento della domanda revocatoria del fallimento limitatamente

alla restituzione dei box auto n. 5 e 7, rigettandola nel resto quanto all'appartamento con sovrastante lastrico solare oggetto dell'atto di assegnazione per notaio D'Anna del 6 ottobre 1994, rep. 65061.

5. - Le spese, atteso l'accoglimento solo parziale del ricorso, vengono interamente compensate per tutti i gradi.

P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie la domanda revocatoria del FALLIMENTO G.B. FUTURA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. limitatamente ai box auto n. 5 e 7; condanna ANTONIO PAGLIONICO al rilascio in favore del FALLIMENTO G.B. FUTURA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. del medesimi box auto int. n. 5 e 7, riportati in catasto al f.livo 54, p.llo 30, subb. 1436 e 1411, oggetto dell'atto di assegnazione per notaio d'Anna del 6 ottobre 1994, rep. 65061;

rigetta per il resto la domanda revocatoria formulata dalla curatela con riguardo all'appartamento con sovrastante lastrico solare oggetto dell'atto di assegnazione predetto; compensa per intero fra le parti le spese di lite dell'intero processo.

Da atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2015.



Fallimenti e Società.it